

Pubblicato il 27/04/2017

 Firmato
digitalmente

N.00191 /2017 REG.PROV.COLL.

N. 00031/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2016, proposto da:

Maria Anna De Berardinis, Valeria De Berardinis, Maria Grazia De Berardinis, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Cherubino C.F. CHRGPP66L15F112Q, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27;

contro

Comune di Sant'Omero in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;

per l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 651/2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, le ricorrenti in epigrafe indicate deducevano che, con sentenza n. 651 emessa il 16.5.2012 dalla Corte di appello L'Aquila, il Comune di Sant'Omero veniva condannato al pagamento, in loro favore, della somma di euro 680.297,43, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16.5.2012, a titolo di indennità di esproprio, nonché di euro 4450,00, a titolo di spese legali.

Deducevano, altresì, le ricorrenti che la sentenza in esame veniva munita di formula esecutiva e notificata all'Amministrazione resistente in data 20.6.2012, dando ulteriormente atto la stessa era passata in giudicato.

Alla camera di consiglio del 19.4.2017, la causa veniva stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Osserva il Collegio che, con sentenza n. 651 emessa il 16.5.2012 dalla Corte di appello L'Aquila, il Comune di Sant'Omero veniva condannato al pagamento, in loro favore, della somma di euro 680.297,43, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16.5.2012, a titolo di indennità di esproprio, nonché di euro 4450,00, a titolo di spese legali.

A seguito della notificazione del ricorso, le parti concludevano un accordo transattivo che però non veniva eseguito dall'Amministrazione comunale entro il termine pattuito.

Di conseguenza, in forza dell'art. 3 del suddetto accordo, parte ricorrente insisteva per l'esecuzione della sentenza n. 651 emessa il 16.5.2012 dalla Corte di appello L'Aquila, dovendo ritenersi il predetto accordo risolto di diritto per violazione del termine essenziale (cfr. anche lettera di messa in mora).

Come noto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il rimedio dell'ottemperanza, oggi disciplinato dagli artt. 112 e seg. c.p.a., è esperibile anche per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o

congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione innanzi al giudice civile, con il solo limite dell'impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (Tar Calabria, Catanzaro, n. 159 del 2010; Tar Trento, n. 305 del 2011; Tar Lazio, n. 8005 del 2011).

Pertanto, considerato che la sentenza di cui si chiede l'esecuzione è stata munita di formula esecutiva e notificata al Comune resistente, è passata in cosa giudicata e l'Amministrazione resistente non risulta aver ottemperato a quanto da essa prescritto, il ricorso va accolto e va dichiarato l'obbligo del Comune di Sant'Omero, in persona del Sindaco pro-tempore, di provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, di quanto disposto nella sentenza n. 651 emessa il 16.5.2012 dalla Corte di appello L'Aquila, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente pronuncia, ovvero, se precedente, dalla notifica a cura della parte ricorrente.

Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda nei termini indicati all'esecuzione della sentenza n. 651/2012, si nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Prefetto dell'Aquila o un suo delegato, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo entro l'ulteriore termine di giorni 90, con spese a carico del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Sant'Omero, in persona del Sindaco pro-tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza n. 651/2012, nei termini e nei modi di cui in motivazione, detratto quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.

Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari del presente giudizio che liquida, complessivamente e

forfettariamente, nella somma di euro 800,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Gizzi

IL PRESIDENTE

Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO